

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

UNDICESIMA LEGISLATURA

SECONDA COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche del Territorio, Infrastrutture, trasporti e lavori pubblici, politiche dell'ambiente, difesa del suolo, cave, torbiere e miniere)

Progetto di legge n. 226 relativo a:

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 21 NOVEMBRE 2008, N. 21 'DISCIPLINA DEGLI IMPIANTI A FUNE ADIBITI A SERVIZIO PUBBLICO DI TRASPORTO, DELLE PISTE E DEI SISTEMI DI INNEVAMENTO PROGRAMMATO E DELLA SICUREZZA NELLA PRATICA DEGLI SPORT SULLA NEVE' IN MATERIA DI COSTITUZIONE COATTIVA DI SERVITÙ

Testo licenziato dalla Commissione, in sede referente ai sensi dell'art. 49 del Regolamento del Consiglio regionale del Veneto con modifiche, anche nel titolo

A seguito dell'assegnazione per l'istruttoria del:

PROGETTO DI LEGGE N. 226

di iniziativa della Giunta regionale

Licenziato il 14 novembre 2023 nella seduta n. 124 con la seguente votazione:

		Favorevoli	Contrari	Astenuti
Voti rappresentati	36	30		6
Maggioranza richiesta	19			

Incaricato a relazionare in aula il Consigliere Giovanni PUPPATO Correlatore il Consigliere Andrea ZANONI MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 21 NOVEMBRE 2008, N. 21 'DISCIPLINA DEGLI IMPIANTI A FUNE ADIBITI A SERVIZIO PUBBLICO DI TRASPORTO, DELLE PISTE E DEI SISTEMI DI INNEVAMENTO PROGRAMMATO E DELLA SICUREZZA NELLA PRATICA DEGLI SPORT SULLA NEVE' IN MATERIA DI COSTITUZIONE COATTIVA DI SERVITÙ

Relatore il Consigliere PUPPATO

Signor Presidente, colleghi Consiglieri

La legge regionale 21 novembre 2008, n. 21 "Disciplina degli impianti a fune adibiti a servizio pubblico di trasporto, delle piste e dei sistemi di innevamento programmato e della sicurezza nella pratica degli sport sulla neve", regola, in armonia a quanto disposto dall'articolo 4, comma 3 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40, la costituzione coattiva di servitù connesse alla gestione degli impianti a fune, delle piste e dei sistemi di innevamento programmato nell'ambito delle cosiddette aree sciabili attrezzate.

In particolare si prevede che, a corredo della documentazione da presentare per il rilascio delle previste autorizzazioni per gli impianti, le piste e i sistemi di innevamento, il soggetto gestore delle aree sciabili presenti alla Provincia territorialmente competente una dichiarazione di disponibilità dei terreni ove si vanno a realizzare tali infrastrutture.

Invero, la disponibilità dei terreni da parte del soggetto gestore potrebbe venire meno anche nel corso della durata della stessa autorizzazione. In tal caso il soggetto autorizzato dovrebbe provvedere a presentare un'istanza all'Ente provinciale competente per la costituzione coattiva della servitù.

Il presente disegno di legge prevede la modifica dell'articolo 13 della legge regionale 21/2008 al fine di procedimentalizzare l'ipotesi appena sopra descritta.

Con lo stesso disegno di legge si apporta inoltre un'integrazione all'articolo 3, comma 1, lettera f) della medesima disciplina regionale, con la quale si inseriscono, oltre agli impianti a fune e alle piste, anche gli impianti di innevamento programmato tra le infrastrutture per le quali le Province sono competenti per la costituzione coattiva di servitù. Ciò in evidente coerenza a quanto già disposto dal vigente testo di legge all'articolo 45, comma 5 avente riguardo il rilascio dell'autorizzazione per la realizzazione dei sistemi di innevamento programmato nonché il citato articolo 13 che disciplina la costituzione coattiva di servitù.

La Giunta regionale ha presentato alla Presidenza del Consiglio regionale, in data 13 settembre 2023, il disegno di legge n. 25/DDL, che ha assunto il numero 226 tra i progetti di legge depositati nel corso della legislatura ed assegnato il 15 settembre in sede referente alla Seconda Commissione.

Acquisiti i pareri favorevoli della Prima Commissione (espresso in data 8 novembre 2023), della Sesta Commissione (espresso in data 8 novembre 2023) e del Consiglio delle Autonomie Locali (espresso in data 23 ottobre 2023), ed

essendosi avvalsa, in sede d'esame, dell'assistenza giuridica garantita dal Servizio Affari Giuridici e Legislativi del Consiglio e dell'assistenza tecnica delle strutture regionali competenti, la Seconda Commissione nella seduta del 14 novembre 2023 ha concluso i propri lavori in ordine al progetto di legge n. 226 e lo ha approvato a maggioranza.

Hanno espresso voto favorevole: il Presidente **Rizzotto** ed i Consiglieri **Bet**, **Bisaglia**, **Centenaro**, **Sponda** e **Zecchinato** (Zaia Presidente), **Dolfin** e **Puppato** (Liga Veneta per Salvini Premier), **Formaggio** (Fratelli d'Italia – Giorgia Meloni) e **Venturini** (Forza Italia – Berlusconi – Autonomia per il Veneto).

Hanno espresso voto di astensione: i Consiglieri **Bigon, Montanariello** e **Zanoni** (Partito Democratico Veneto).

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 21 NOVEMBRE 2008, N. 21 'DISCIPLINA DEGLI IMPIANTI A FUNE ADIBITI A SERVIZIO PUBBLICO DI TRASPORTO, DELLE PISTE E DEI SISTEMI DI INNEVAMENTO PROGRAMMATO E DELLA SICUREZZA NELLA PRATICA DEGLI SPORT SULLA NEVE' IN MATERIA DI COSTITUZIONE COATTIVA DI SERVITÙ

- Art. 1 Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 21 novembre 2008, n. 21 "Disciplina degli impianti a fune adibiti a servizio pubblico di trasporto, delle piste e dei sistemi di innevamento programmato e della sicurezza nella pratica degli sport sulla neve".
- 1. Alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 21 novembre 2008, n. 21, le parole: "e di pista" sono sostituite dalle seguenti: ", di pista e dei sistemi di innevamento programmato".
- Art. 2 Modifiche all'articolo 13 della legge regionale 21 novembre 2008, n. 21 "Disciplina degli impianti a fune adibiti a servizio pubblico di trasporto, delle piste e dei sistemi di innevamento programmato e della sicurezza nella pratica degli sport sulla neve".
- 1. Dopo il comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 21 novembre 2008, n. 21 sono inseriti i seguenti:

"1 bis. Il procedimento per l'imposizione della servitù è altresì richiesto dal soggetto autorizzato, qualora, in corso di autorizzazione, perda per fatti sopravvenuti, la disponibilità dei terreni interessati dall'impianto, dalla pista o dal sistema di innevamento.

I ter. Nelle ipotesi di cui al comma 1 bis, il soggetto autorizzato è tenuto a comunicare la perdita della disponibilità alla provincia e contestualmente a presentare apposita istanza per chiedere la costituzione coattiva di servitù, previo pagamento dell'indennità. A seguito della comunicazione e contestuale istanza, la provincia, sulla base di quanto stabilito dagli articoli 20, comma 2, 37, comma 4 e 45, comma 5, accerta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza, quale presupposto per adempiere alla richiesta di costituzione coattiva di servitù. Nelle more della conclusione del procedimento per l'imposizione coattiva di servitù, di cui al comma 1 bis, il soggetto autorizzato, salvo che emergano situazioni contingibili di pericolo o danno per gli utenti, può proseguire il pubblico esercizio".

Art. 3 - Clausola di neutralità finanziaria.

1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto.

INDICE

Art. 1 - Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 21 novembre
2008, n. 21 "Disciplina degli impianti a fune adibiti a servizio
pubblico di trasporto, delle piste e dei sistemi di innevamento
programmato e della sicurezza nella pratica degli sport sulla neve"4
Art. 2 - Modifiche all'articolo 13 della legge regionale 21 novembre
2008, n. 21 "Disciplina degli impianti a fune adibiti a servizio
pubblico di trasporto, delle piste e dei sistemi di innevamento
programmato e della sicurezza nella pratica degli sport sulla neve"4
Art. 3 - Clausola di neutralità finanziaria4